

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
e mail: studio@studiociddagrondona.com

Ai Signori Clienti

Genova, 18 novembre 2011

Circolare n. 33/2011

**OGGETTO: Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS
ex L. 335/95, a decorrere dall'1.1.2012**

INDICE

1	Premessa	2
2	Lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione separata	2
3	Aliquote contributive previdenziali	2
3.1	<i>Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati</i>	2
3.2	<i>Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati</i>	2
4	Aliquota contributiva assistenziale	3
4.1	<i>Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati</i>	3
4.2	<i>Soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale o pensionati</i>	3
5	Aliquote contributive applicabili dal 2012	3
6	Decorrenza dell'aumento - Applicazione della "cassa allargata"	3
6.1	<i>Compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi</i>	3
6.2	<i>Compensi corrisposti agli altri iscritti alla Gestione separata</i>	3
7	Ripartizione dell'onere contributivo	4
7.1	<i>Lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali</i>	4
7.2	<i>Associati in partecipazione</i>	4
7.3	<i>Liberi professionisti</i>	5



1 PREMESSA

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335:

- **aumenta di un punto percentuale;**
- a partire **dal 2012.**

L'ulteriore aumento dell'1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:

- sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- sia i pensionati.

La presente Informativa intende quindi riepilogare le aliquote contributive previste:

- nei confronti dei soggetti iscritti presso la suddetta Gestione separata INPS;
- a partire dall'anno 2012.

2 LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di Euro 5.000,00 di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:

- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

3 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

3.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:

- dal 26% **al 27%;**
- con effetto **dall'1.1.2012.**

3.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

In relazione ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:

- dal 17% **al 18%;**
- con effetto **dall'1.1.2012.**



4 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

4.1 SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- l'aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo **0,72%**.

Per effetto della legge di stabilità 2012, tale aliquota contributiva assistenziale dello 0,72% **non subisce variazioni**.

4.2 SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE O PENSIONATI

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.

5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2012

Le aliquote contributive **applicabili dal 2012** agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	27%, fino al previsto massimale	18%, fino al previsto massimale
Contributo assistenziale	0,72%, fino al previsto massimale	NO
Contribuzione totale	27,72% , fino al previsto massimale	18% , fino al previsto massimale

6 DECORRENZA DELL'AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA "CASSA ALLARGATA"

L'aumento contributivo dell'1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall'1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.

6.1 COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO E AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell'INPS, le "vecchie" aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi:

- corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- relativi al 2011, se corrisposti fino al **12.1.2012** compreso (c.d. "cassa allargata").

6.2 COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La suddetta "cassa allargata" non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.



Si tratta, in particolare:

- degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- dei venditori a domicilio;
- dei lavoratori autonomi occasionali;
- dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai **compensi corrisposti dall'1.1.2012**:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di Euro 5.000,00 di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

7 RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

7.1 LAVORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per i restanti **2/3**, a carico del committente.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Contribuzione totale	27,72%	18%
Di cui a carico del lavoratore	9,24%	6%
Di cui a carico del committente	18,48%	12%

7.2 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:

- per il **45%**, a carico dell'associato;
- per il restante **55%**, a carico dell'associante.



Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Contribuzione totale	27,72%	18%
Di cui a carico dell'associato	12,474%	8,10%
Di cui a carico dell'associante	15,246%	9,90%

7.3 LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti è confermata la **facoltà di rivalsa**:

- nei confronti del committente;
- nella misura **del 4%** dei compensi lordi.

Studio Rovida – Studio Cidda Grondona